



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 56/10

Lussemburgo, 15 giugno 2010

Sentenza nella causa C-211/08
Commissione / Spagna

Quando sono dispensate cure ospedaliere non pianificate durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro che non sia quello di affiliazione, quest'ultimo Stato non è tenuto a rimborsare al paziente le spese che, nello Stato in cui sono state dispensate le cure, sono poste a carico del paziente.

L'istituzione dello Stato membro di affiliazione è tenuta unicamente a rimborsare all'istituzione dello Stato, in cui tali cure sono state dispensate, le spese prese a carico da quest'ultima in funzione del livello di copertura vigente in detto Stato membro di soggiorno

Secondo la normativa spagnola in materia di sanità, in linea di principio, solo i servizi forniti dal sistema sanitario spagnolo ai propri iscritti sono completamente gratuiti. Tuttavia, conformemente al meccanismo previsto dal regolamento n. 1408/71¹, quando un iscritto al sistema sanitario spagnolo riceve in un altro Stato membro cure ospedaliere impreviste (vale a dire, rese necessarie da un cambiamento del suo stato di salute durante un soggiorno temporaneo in tale Stato membro), il sistema spagnolo rimborsa all'istituzione dello Stato in cui tali cure sono state prestate le spese prese a carico da quest'ultima in funzione del livello di copertura vigente in detto Stato membro di soggiorno². Di conseguenza, detto iscritto, in linea di principio, non ha diritto a che l'istituzione spagnola si accoli la parte del costo delle cure non coperta dallo Stato membro di soggiorno e lasciata a carico dei propri iscritti.

A seguito della denuncia presentata da un iscritto al sistema sanitario spagnolo che aveva dovuto subire un ricovero imprevisto durante un soggiorno in Francia e al quale, al suo ritorno in Spagna, era stato negato il rimborso della parte delle spese di ricovero che la Francia aveva lasciato a suo carico, conformemente alla propria normativa, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso per inadempimento nei confronti della Spagna. Tale istituzione, infatti, ritiene che la normativa spagnola violi la libera prestazione dei servizi, in quanto nega agli iscritti spagnoli il rimborso della parte delle spese relative alle cure non coperta dall'istituzione dello Stato membro di soggiorno. In tal modo, la normativa in oggetto avrebbe un effetto restrittivo sia sulla prestazione di servizi ospedalieri sia sulla prestazione di servizi turistici o educativi, la cui fornitura può motivare un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro.

Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte di giustizia afferma che la libera prestazione dei servizi comprende la libertà di un iscritto stabilito in uno Stato membro di recarsi, per esempio, in qualità di turista o di studente, in un altro Stato membro per un soggiorno temporaneo e di ricevervi cure ospedaliere da parte di un prestatore stabilito in questo altro Stato membro, qualora il suo stato di salute necessiti di siffatte cure durante detto soggiorno. Tuttavia, **la Corte ritiene che la normativa spagnola, complessivamente considerata, non può essere considerata**

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992 (GU L 392). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 a far data dal 1° maggio 2010 (GU L 166, pag. 1).

² Tuttavia, nei casi eccezionali di cure «urgenti, immediate e a carattere vitale» dispensate in un altro Stato membro – ipotesi che peraltro non ricorre nella presente controversia – il sistema sanitario spagnolo prende e carico e rimborsa tutte le spese.

atta a limitare la libera prestazione dei servizi di assistenza ospedaliera, dei servizi turistici o dei servizi educativi.

Al riguardo, la Corte opera una distinzione tra l'ipotesi di cure impreviste e quella delle cure programmate autorizzate in un altro Stato membro.

La Corte ritiene che, per quanto concerne un iscritto il cui spostamento verso un altro Stato membro avviene, ad esempio, per motivi turistici o educativi – e non come nel caso delle cure programmate, per una qualunque insufficienza dell'offerta da parte del sistema sanitario cui appartiene – le condizioni di un soggiorno ospedaliero in un altro Stato membro possono essere per lui, a seconda dei casi, più o meno favorevoli o sfavorevoli. Infatti, le differenze nazionali esistenti in materia di copertura sociale e l'obiettivo del regolamento n. 1408/71, consistente nel coordinare le legislazioni nazionali, ma non nell'armonizzarle, spiegano tale situazione³.

D'altra parte, la Corte rileva che, quando le cure ospedaliere impreviste si verificano in circostanze connesse, segnatamente, all'urgenza della situazione, alla gravità dell'affezione o dell'incidente o, ancora, all'impossibilità sotto il profilo medico di un rimpatrio nello Stato membro di iscrizione, non può imputarsi alla normativa spagnola un qualsivoglia effetto restrittivo sulla fornitura di servizi di assistenza ospedaliera da parte di prestatori stabiliti in un altro Stato membro. In tali casi, infatti, l'iscritto non ha la scelta tra il ricovero nello Stato membro di soggiorno temporaneo e il ritorno anticipato in Spagna.

Inoltre, nei casi in cui le cure impreviste riguardino situazioni che non sono tali da privare l'iscritto della scelta tra il ricovero nello Stato membro di soggiorno temporaneo e un ritorno anticipato in Spagna, la Corte afferma che l'eventuale decisione dell'iscritto di rientrare anticipatamente in Spagna ovvero di rinunciare a un viaggio in un altro Stato membro dipenderebbe, da una parte, dall'eventualità che il suo stato di salute debba necessitare effettivamente di cure ospedaliere durante il suo soggiorno temporaneo e, dall'altra, dal livello di copertura applicabile nello Stato membro del soggiorno temporaneo per il trattamento ospedaliero che debba essere ivi prestato, e il cui costo complessivo non è noto in quel momento. Conseguentemente, la Corte conclude che, in una tale fattispecie, risulta troppo aleatoria e indiretta la circostanza che gli iscritti al sistema sanitario spagnolo possano essere indotti a rientrare anticipatamente in Spagna per ricevervi le cure ospedaliere rese necessarie o a rinunciare ad un viaggio in un altro Stato membro, non potendo contare su un intervento complementare spagnolo.

La Corte sottolinea peraltro che, a differenza delle cure programmate, il numero di casi di cure ospedaliere impreviste riveste un carattere imprevedibile e incontrollabile. In tale contesto, **essa ritiene che l'applicazione del regolamento n. 1408/71 si fondi su una compensazione globale dei rischi**. Così, nel contesto del meccanismo previsto da tale regolamento per le cure impreviste, si produce un controbilanciamento generale. Infatti, i casi in cui le cure ospedaliere impreviste fornite in un altro Stato membro espongono, per effetto dell'applicazione della normativa di quest'ultimo, lo Stato membro di affiliazione ad un'assunzione degli oneri finanziari maggiore rispetto all'ipotesi in cui tali cure fossero state fornite in una delle sue strutture, sono compensati dai casi nei quali, al contrario, l'applicazione della normativa dello Stato membro di soggiorno fa sì che sullo Stato membro di affiliazione gravi un onere finanziario meno elevato di quello che sarebbe derivato dall'applicazione della propria normativa.

Pertanto, il fatto d'imporre ad uno Stato membro l'obbligo di garantire ai propri iscritti un rimborso complementare ogni volta che il livello di copertura applicabile nello Stato

³ Al riguardo, la Corte precisa che la sua giurisprudenza relativa alla libera prestazione dei servizi nel contesto delle cure programmate non è applicabile alle cure impreviste. Su tale punto, infatti, la Corte rileva che i casi di ricorso a cure ospedaliere programmate in un altro Stato membro risultano dalla constatazione dell'assenza di disponibilità, nello Stato membro di iscrizione, entro un periodo accettabile sotto il profilo medico, delle cure in oggetto o di cure che presentino lo stesso grado di efficacia. Pertanto, contrariamente al regime delle cure ospedaliere impreviste, nel contesto delle cure programmate, lo Stato membro di affiliazione, ai sensi delle norme sulla libera prestazione dei servizi – e pertanto oltre ai suoi obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento n. 1408/71 – deve garantire all'affiliato un livello di copertura altrettanto vantaggioso di quello che la disponibilità di dette cure nel proprio sistema sanitario entro un siffatto periodo lo avrebbe condotto a concedere all'interessato.

membro di soggiorno per le cure ospedaliere impreviste risulti inferiore a quello applicabile in forza della propria normativa si risolverebbe nell'inficiare l'economia stessa del sistema istituito dal regolamento n. 1408/71. Infatti, in un caso del genere, lo Stato membro di affiliazione si vedrebbe sistematicamente esposto all'onere finanziario più elevato, vuoi in applicazione della normativa dello Stato membro di soggiorno che contempla un livello di copertura superiore a quello previsto dalla normativa dello Stato membro di affiliazione, vuoi in applicazione di quest'ultima normativa nell'ipotesi contraria.

Conseguentemente, la Corte respinge il ricorso della Commissione.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582